

**PARERE DEL REVISORE DEI  
CONTI DEL COMUNE DI  
PIANSANO**

**Verbale n.28 del 29/11/2019**

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di novembre, il sottoscritto Revisore:

VISTA la proposta di delibera, predisposta dal responsabile del settore affari generali – finanziario ad oggetto: “Ricognizione annuale eccedenze di personale ed approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2020-2021-2022”

PRESO atto della volontà dell'amministrazione comunale:

- di procedere ad un'assunzione a tempo determinato full-time di un addetto all'Ufficio Vigilanza Cat. D per l'anno 2021 in sostituzione dell'attuale addetto che cesserà nell'anno 2020;

PRESO ATTO CHE L'ENTE:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica anche per l'anno 2017 e la relativa certificazione è stata trasmessa entro i termini previsti;

- nell'ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;

- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;

VISTO l'art.19, comma 8 della legge 448/2001 che prevede l'obbligo da parte dell'organo di revisione contabile degli enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

CONSIDERATO CHE :

- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 prevede:

- la possibilità di:”... avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”

- “per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.”

- “a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;”

- “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;”

- “sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. ;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VERIFICATO l'allegato piano occupazionale dell'Ente per l'anno 2020/2022 che prevede la seguente assunzione:

- n. 1 addetto Ufficio Vigilanza CAT D anno 2021

VISTI:

i pareri positivi espressi e rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto;

RITENUTA attendibile e congrua la proposta di programmazione del fabbisogno triennale del personale del periodo 2020-2022

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto :  
“Ricognizione annuale eccedenze di personale ed approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2020-2021-2022”

Piansano, 29/11/2019

Il Revisore Unico

Dott. Luigi Torre

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa